Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 134**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 15 luglio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1974, n. **268.**

Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIFINANZIAMENTO DEL PIANO DI RINASCITA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

L'anzidetta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna.

Le somme stanziate saranno pertanto versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

Art. 3.

Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il C.I.P.E. provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Con le modalità previste dal comma precedente, il C.I.P.E. approva i programmi formulati dalla regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terrà

conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le aziende autonome dello Stato comunicano al C.I.P.E. e alla regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

E' prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del Ministro sull'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

Il Ministro comunica al consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

Art. 5.

Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Per la predisposizione dei progetti la regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta l'assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

Art. 7.

La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la regione può avvalersi, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Capo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 8.

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché delle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Art. 9.

L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 10.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11.

Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione è estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 12.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonché per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'isola.

Art. 13.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

Art. 14.

I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'E.G.A.M., previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la Regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonché mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la Regione sarda è autorizzata a stanziare, a carico della presente legge le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonché per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

Art. 15.

Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO

Art. 16.

Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TITOLO II

RIFORMA DELL'ASSETTO AGRO-PASTORALE

Art. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Art. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sarà applicata con priorità nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

Art. 19.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo stabilisce lo ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura.

Per i proprietari il cui reddito — ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — non superi i duemilionicinquecentomila, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

Art. 20.

La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:

a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;

b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale;

c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

f) realizza opere di interesse generale.

La regione è altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività.

Art. 21.

Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

La regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'ente di sviluppo.

Art. 22.

L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

a) sul miglioramento dei pascoli;

b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;

c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

Il programma è vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonchè permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

Art. 23.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

Art. 24.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

Art. 25.

Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

Art. 26.

Per l'attuazione delle norme previste dal titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) è autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno così ripartiti:

1 miliardo per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

2 miliardi per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 11 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

1 miliardo per l'anno 1974, 4 miliardi per l'anno 1975 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per la forestazione.

Le somme stanziate saranno versate annualmente alla regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

TITOLO III

COPERTURA

Art. 27.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1979 al 1984, sarà altresì stabilita l'ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista dalla presente legge per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1974

LEONE

RUMOR — GIOLITTI —
COLOMBO — DE MITA —
BISAGLIA — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.
Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1967, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 relativo alla nomina del collegio dei revisori dei conti della predetta Scuola per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1971;

Vista la nota n. 7108 del 24 ottobre 1973 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato quali propri rappresentanti in seno al collegio dei revisori dei conti della predetta scuola, il dott. Gaetano Predome, riconfermandolo nella carica di presidente; il dott. Bruno Valente e il dott. Giorgio Leoni, rispettivamente revisore effettivo e revisore supplente, in sostituzione del dott. Mario Rossi e della dott.ssa Alma Fioravanti, collocati a riposo per esodo volontario;

Vista la nota n. 104575 del 4 febbraio 1974 con la quale il Ministero del tesoro ha designato i propri rappresentanti in seno al collegio dei revisori dei conti della predetta Scuola il primo dirigente dott. Bixio Cappucci, quale revisore effettivo, in sostituzione della dott.ssa Elvira D'Amico n. Margutti, collocata a riposo, e il direttore di sezione dott. Nicola Iannaccone, quale revisore supplente in sostituzione del predetto dott. Cappucci;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio per il triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1974 e per la durata di un triennio è ricostituito il collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene, che risulta così composto:

Predome dott. Gaetano, revisore effettivo designato dal Ministero della pubblica istruzione, presidente;

Cappucci dott. Bixio, primo dirigente del Ministero del tesoro, revisore effettivo;

Valente dott. Bruno, direttore di divisione a esaurimento del Ministero della pubblica istruzione, revisore effettivo;

Leoni dott. Giorgio, direttore di divisione ad esaurimento del Ministero della pubblica istruzione, revisore supplente;

Iannaccone dott. Nicola, direttore di sezione del Ministero del tesoro, revisore supplente.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento del suddetto collegio dei revisori dei conti graverà sui fondi annualmente a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.
Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 498 del 25 febbraio 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Sardegna;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

De Magistris dott. Edoardo, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Parodi dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Marconi dott. ing. Eugenio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cappai dott. Salvatore, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Falcomer dott. Giovanni in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ruscitti dott. ing. Claudio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Usai dott. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Petti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De La Ville sur Illon dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ten. col. Milazzo Aldo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Spitoni dott. ing. Armando, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Fele dott. Antonino, in rappresentanza della giunta regionale;

Mascia ing. Pasquale, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Manservigi Elio, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Corona rag. Gino, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Cirina geom. Ennio, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Pavan dott. ing. Rodolfo, Cossu rag. Umberto, Bonaccorsi geom. Fulvio, Ticca dott. Umberto, Poddighe geom. Antonio e Pozzo geom. Piero, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Pibiri Mario, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Matta cav. Bruno, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Cuccu Efisio, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Motzo Giovanni, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Congia Giuseppe, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile con funzioni di vice presidente del comitato in premessa, allorchè sarà stato destinato presso il provveditorato di Cagliari almeno un funzionario con la suindicata qualifica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 206

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Umbria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 527 del 4 marzo 1970 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per l'Umbria;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Considerato che presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia non risulta attualmente addetto alcun ispettore generale del genio civile, per cui occorre far riserva di procedere con successivo provvedimento alla relativa nomina ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della citata legge n. 57/1962 in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, il presidente ed i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Umbria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Presidente:

Provveditore pro-tempore, provveditore regionale alle opere pubbliche.

Membri:

Vice provveditore pro-tempore, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Battistacci dott. Giorgio, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Vitelli Casella dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Di Matteo dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Borrello prof. Antonio, in rappresentanza della Pubblica istruzione;

Fratoni dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bianchi dott. ing. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Lughetti dott. ing. Glauco, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Viterbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cresta dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

magg. g. s.p.e. (R.N.) Bevilacqua Giovanni, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Del Papa dott. ing. Mariano, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Tomassini dott. Ennio, in rappresentanza della giunta regionale;

Lorenzini dott. Velio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Millucci geom. Pietro, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Simonucci prof. Bruno, designato dalla Lega nazionale cooperative e mutue;

Alimenti dott. ing. Cesare, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Prosciutti comm. Dante, Betti dott. ing. Paolo, Mannocchi p. i. Aldo, Gambini geom. Laerte e Tiberi geometra Gianfranco, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Ercolani Giuseppe, designato dall'Associazione nazionale industria edili minori - CONFAPI;

Becchetti Alfeo, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Gregori rag. Giorgio, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Rughi Tito, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (CISL);

Pellerucci Mario, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (UIL);

Turchetti Maurilio, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (CGIL).

Ai funzionari ed impiegati dell'amministrazione statale non compete il gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del comitato.

Si fa riserva di provvedere alla nomina dell'ispettore generale del genio civile con funzioni di vice presidente del comitato in premessa, allorchè sarà stato destinato presso il provveditorato di Perugia almeno un funzionario con la suindicata qualifica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1974
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 287

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

É' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1974.

Elevazione al 7 % del tasso nominale delle nuove serie di obbligazioni da emettere dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge e, in particolare l'art. 51, il quale dispone che il tasso dell'interesse, il taglio delle obbligazioni e la misura della commissione sono stabiliti con deliberazioni del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1970 con cui è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in data 5 marzo 1970, con la quale è stato stabilito di elevare al 6% il tasso nominale della nuova serie 5% G 1970 di obbligazioni venticinquennali, da emettere a partire dal 1° aprile 1970;

Vista la nota del 19 febbraio 1974 con la quale il Consorzio in parola ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 30 gennaio 1974, di elevare al 7% il tasso nominale di interesse delle obbligazioni di prossima emissione, riservandosi di deliberare a suo tempo sulle modalità di emissione e sulla entità dell'importo da collocare ed ha chiesto, in conseguenza, l'approvazione della medesima delibera ai sensi dell'art. 51 del decreto ministeriale del 23 gennaio 1928 sopra citato;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentire al suddetto istituto di procedere all'emissione delle obbligazioni in parola in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario;

Decreta:

E' approvata la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in data 30 gennaio 1974, con la quale è stato stabilito di elevare al 7% il tasso nominale di interesse delle obbligazioni di prossima emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Fila di Coggiola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio F.lli Fila di Coggiola (Vercelli) con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Fila di Coggiola (Vercelli) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Giovanni Tonella & Figli di Pray Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Giovanni Tonella e Figli di Pray Biellese con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Giovanni Tonella e Figli di Pray Biellese è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 13 agosto 1973, 5 novembre 1973, 27 maggio 1974 e 28 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Roma;

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è risultato che per una parte dei lavoratori interessati il periodo massimo di centottanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dell'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto oltre il 7 luglio 1973 e che contemporaneamente sussisteva la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori il beneficio di cui al proprio decreto 7 luglio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1973, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Roma, è esteso ai lavoratori medesimi per i quali il periodo massimo di centottanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento predetto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto successivamente all'entrata in vigore del citato decreto.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Ferrauto Giuseppe, residente in Palermo, dal 4 agosto 1974;
Fontana Alfonso, residente a Bolzano, dal 20 agosto 1974.

(5241)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 236, il ricorso proposto dal dott. Gallo Armando, magistrato di corte d'appello, avverso il provvedimento del 12 gennaio 1972, con il quale non è stata computata in aggiunta all'anzianità attribuitagli al 1° luglio 1970, in applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, quella in precedenza riconosciutagli per la invalidità da lui contratta in servizio, ai fini dell'inquadramento, è respinto.

(5242)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 235, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato presentato dal sig. Filograna Cosimo avverso il decreto ministeriale 24 gennaio 1972 di promozione di 57 funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie alla qualifica di cancelliere capo di pretura con decorrenza dal 1° luglio 1970 e le operazioni del relativo scrutinio e tutti gli altri atti inerenti allo stesso.

(5463)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.885.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201/M)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.362.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203/M)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.384.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204/M)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.393.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205/M)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.132.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.018.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207/M)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.923.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208/M)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.267.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209/M)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.702.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210/M)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.645.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211/M)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.271.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212/M)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.191.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213/M)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.505.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214/M)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.979.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.130.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216/M)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.503.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.965.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.416.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2219/M)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.217.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220/M)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.611.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2221/M)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.610.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222/M)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.403.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223/M)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.405.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224/M)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1974, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 81.544.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225/M)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.490.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2123/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.982.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2124/M)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.392.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125/M)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.161.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2126/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi dell'11 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	645,95	645,95	645 —	645,95	645 —	645,90	646 —	645,95	645,95	645,95
Dollaro canadese	663 —	663 —	661,75	663 —	662,50	663,10	663,10	663 —	663 —	663 —
Franco svizzero	215,18	215,18	215,30	215,18	215 —	215,20	215,39	215,18	215,18	215,18
Corona danese	108,17	108,17	108,50	108,17	108 —	108,15	108,15	108,17	108,17	108,17
Corona norvegese	119,50	119,50	120 —	119,50	119,25	119,40	119,50	119,50	119,50	119,50
Corona svedese	146,72	146,72	146,97	146,79	146,50	146,70	146,78	146,79	146,72	146,72
Fiorino olandese	243,45	243,45	243,50	243,45	243 —	243,45	243,40	243,45	243,45	243,45
Franco belga	16,9630	16,963	16,98	16,9630	16,93	16,97	16,98	16,9630	16,96	16,96
Franco francese	133,76	133,76	134,10	133,76	133,50	133,75	133,85	133,76	133,76	133,76
Lira sterlina	1540 —	1540 —	1543 —	1540 —	1540 —	1540,10	1539,45	1540 —	1540 —	1540 —
Marco germanico	252,05	252,05	252,30	252,05	251,50	252,10	252 —	252,05	252,05	252,05
Scellino austriaco	35,4825	35,4825	35,45	35,4825	35,40	35,50	35,48	35,4825	35,48	35,48
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,85	25,74	25,65	25,70	25,78	25,74	25,74	25,74
Peseta spagnola	11,3290	11,329	11,34	11,3290	11,30	11,30	11,3275	11,3290	11,32	11,32
Yen giapponese	2.2175	2.2175	2.24	2,2175	2,21	2,21	2,219	2,2175	2,21	2,21

Media dei titoli dell'11 luglio 1974

Rendita 5 % 1935	86,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,475
» 5 % (Ricostruzione)	84,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,650
» 5 % (Città di Trieste)	83,425
» 5 % (Beni esteri)	81,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	84,150
» 5,50 % » » 1969-84	85,775
» 6 % » » 1970-85	89,025
» 6 % » » 1971-86	88,800
» 6 % » » 1972-87	88,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1974

Dollaro USA	645,975
Dollaro canadese	663,05
Franco svizzero	215,285
Corona danese	108,16
Corona norvegese	119,50
Corona svedese	146,75
Fiorino olandese	243,425
Franco belga	16,971
Franco francese	133,805
Lira sterlina	1539,975
Marco germanico	252,025
Scellino austriaco	35,481
Escudo portoghese	25,76
Peseta spagnola	11,328
Yen giapponese	2,218

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Mirano ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia per infermieri professionali.

Con decreto 22 maggio 1974, n. 900.6/C.S/88/1/482, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Mirano (Venezia) è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(5471)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Giulio Ascoli » di Trieste ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto 22 maggio 1974, n. 900.6/C.S.86/1/481, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Giulio Ascoli » di Trieste è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia e rianimazione per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(5472)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo ad istituire un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.

Con decreto 22 maggio 1974, n. 900.6/C.S/12/1/493, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Bergamo è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(5473)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona Trigona di Noto ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.65/4 in data 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona Trigona di Noto (Siracusa) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5577)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre presidi sanitari nell'officina dell'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1974 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1970 all'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale di Trento, in Trento, per la produzione di presidi sanitari, presso l'officina delle Aziende stesse, ubicata in Trento, via Giusti, 40.

(5474)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Coplart », in Benevento

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974 l'avv. Clino Bocchino è nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Coplart », con sede in Benevento, costituita per rogito notaio Mario Prozzo del 16 febbraio 1960, repertorio n. 25966/1377, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5578)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa « Falasche », in Anzio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1974 l'avv. Alberto Cavaliere è nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Falasche », già « La Florida », con sede in Anzio, frazione Ermellino (Roma), costituita per rogito Marocchi in data 24 agosto 1950, repertorio n. 21825, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

(5579)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 16, è stato accolto, limitatamente ai punti *a*) e *b*) indicati in premessa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 13 luglio 1971 dal sig. Francesco Iacuitti, via Fortebraccio, 20, Roma.

(5475)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 15, è stato accolto, limitatamente ai punti *a*) e *b*) indicati in premessa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 6 aprile 1971 dal sig. Augusto Mazzoleni, via Alenixedda, 69, Cagliari.

(5477)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 14, è stato accolto, limitatamente ai punti *a*) e *b*) indicati in premessa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 16 luglio 1971 dal sig. Giovanni Alfonso Catanese, via Lazio 27/C, Caltanissetta.

(5476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Mustafa Tappache, nato a Kafarmid (Siria) il 7 agosto 1942, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 13 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5467)

Il dott. Maurizio Cima, nato a Roma il 3 ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Roma in data 9 novembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5073)

La dott.ssa Giuseppa Mauro, nata a Belmonte Mezzagno (Palermo) il 16 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 5 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(5074)

Il dott. Vittorio De Carolis, nato a Pontedassio (Imperia) il 4 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 12 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(5075)

Il dott. Arcangelo Cocucci, nato a Piedimonte d'Alife (Caserta) il 31 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5076)

Il dott. Enzo Tedeschi, nato a S. Lupo (Benevento) il 28 novembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 5 giugno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(5077)

Il dott. Nicola Rogolino, nato a Reggio Calabria il 27 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 20 aprile 1934.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5078)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato 21 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1974, registro n. 6 Industria, foglio n. 237, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 18 giugno 1971, proposto dal sig. Dal Ben Aldo ed altri commercianti di Montecchio Maggiore, avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Vicenza in data 17 marzo 1971, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dal sig. Baggio Giovanni contro il provvedimento del sindaco di Montecchio Maggiore in data 6 novembre 1970, con il quale era stata negata al medesimo l'autorizzazione commerciale per la vendita al minuto in detta città, frazione Alte Ceccato, di generi di « drogheria ».

(5469)

Con decreto del Capo dello Stato 21 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1974, registro n. 6 Industria, foglio n. 238, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 4 ottobre 1969, proposto dal sig. Sandri Tullio di Revò, avverso la decisione della commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio della regione Trentino-Alto Adige in data 14 maggio 1969, con la quale è stato accolto solo parzialmente, limitatamente alle voci « colori e giocattoli », il ricorso prodotto dal medesimo contro il provvedimento del sindaco di Revò di diniego dell'aggiunta all'autorizzazione commerciale già esercitata dallo stesso delle voci merceologiche « libri, cartoleria, colori e giocattoli ».

(5470)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sissa

Con decreto 26 ottobre 1973, n. 68, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di Sissa (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 89, della superficie di ha 9.56.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 luglio 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5478)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Odolo

Con decreto 26 ottobre 1973, n. 70, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Vrenda in comune di Odolo (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 2380 della superficie di mq 1010 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 ottobre 1971, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5479)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lugagnano

Con decreto 15 marzo 1974, n. 364, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in sponda destra del torrente Chero, località Baracche di Tabiano di Montezago in comune di Lugagnano (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali 330/b (mq 360) e 330/c (mq 500) della superficie complessiva di mq 860 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 agosto 1969 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5672)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Collecchio

Con decreto 1° marzo 1974, n. 148, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in destra del torrente Taro, in località Maraffa del comune di Collecchio (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 55, mappale 18, della superficie di mq 25600, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 settembre 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5673)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto ministeriale 24 giugno 1974, n. 1575, sono state approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(5671)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 254, è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 novembre 1973, il ricorso straordinario prodotto dal signor Masi Giuseppe avverso la mancata promozione alla qualifica di ufficiale idraulico principale.

(5480)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 7 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento numero 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 6 dicembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8053, numero della tariffa 11.02-F-III, statistica codice 11.02-942, agglomerati (« pellets ») di orzo, colonne VI e VII, prelievo da Paesi terzi rispettivamente per il 6 settembre 1973 e per il 7 settembre 1973, leggere, in entrambe le colonne, « *319,38* » anzichè « *319,88* ».

(5519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Napoli

Con decreto ministeriale 22 giugno 1974, n. 1398, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Napoli, con sede sociale in Napoli, via Pontano n. 44, ed è stato approvato con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(5154)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cecina

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1974, n. 4126, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cecina (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5100)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Orbetello

Con deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 1973, n. 7803, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione del comune di Orbetello (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modifiche e integrazioni.

(5114)

Ampliamento al piano di zona del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale 11 aprile 1974, n. 3449, è stato approvato l'ampliamento al piano per l'edilizia economica e popolare in località « Il Paradiso », delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5112)

Modificazioni al piano di zona del comune di Sesto Fiorentino

Con deliberazione della giunta regionale 3 aprile 1974, n. 3077, sono state approvate le modifiche al piano, relative alla zona *B*, Querceto, delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Sesto Fiorentino (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5113)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Asola

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 7 maggio 1974, n. 8124, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Asola (Mantova), adottato con deliberazione consiliare n. 280 del 4 ottobre 1969, ed integrato con deliberazioni consiliari n. 35 del 13 marzo 1973 e n. 49 del 3 aprile 1974.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari n. 331 del 19 aprile 1970 e n. 127 del 17 settembre 1973, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(5368)

Variante al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 aprile 1974, n. 7911, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare n. 178 del 12 marzo 1971, relativa al nuovo tracciato della via Dell'Orto.

(5372)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Campione d'Italia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 aprile 1974, n. 7647, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate alcune varianti agli articoli 7, 9, 12, 18 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Campione d'Italia, adottate con deliberazione consiliare n. 187 del 13 dicembre 1973.

(5373)

Approvazione del piano di zona del comune di Canneto sull'Oglio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 aprile 1974, n. 7649, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Canneto sull'Oglio (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5370)

Approvazione del piano di zona del comune di Robecco sul Naviglio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 aprile 1974, n. 7648, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Robecco sul Naviglio (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5371)

Approvazione del piano di zona del comune di Rodigo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 aprile 1974, n. 7926, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rodigo (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5369)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Con delibera della giunta regionale 28 maggio 1974, n. 1330 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 18 giugno 1974 con atto n. 1592/1690), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) adottato con deliberazione del consiglio comunale 1° agosto 1968, n. 43.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 28 giugno 1974, n. 301, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5521)

Variante al piano regolatore generale del comune di Massalombarda

Con delibera della giunta regionale 28 maggio 1974, n. 1332 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 18 giugno 1974 con prot. n. 1594/1709), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Massalombarda (Ravenna), relativa alla sistemazione e rettifica della strada provinciale «Selice» da «Ca' San Giovanni all'abitato di Conselice», adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 ottobre 1973, n. 215.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 28 giugno 1974, n. 303, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5522)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Voghiera

Con delibera della giunta regionale 28 maggio 1974, n. 1331 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1593/1691 nella seduta del 18 giugno 1974), sono state approvate alcune varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Voghiera (Ferrara) adottate con deliberazione del consiglio comunale 29 maggio 1972, n. 12.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 28 giugno 1974, n. 302, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5523)

Approvazione del piano di zona del comune di Tredozio

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 15 giugno 1974, n. 738, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Tredozio (Forlì) con deliberazione del consiglio comunale 29 ottobre 1972, n. 79.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5524)

Approvazione del nuovo piano di zona del comune di Luzzara

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 15 giugno 1974, n. 742, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Luzzara (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale 28 dicembre 1972, n. 310.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5525)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Campagna

Con decreto del presidente della regione Campania 27 maggio 1974, n. 728, sulla base della deliberazione di giunta regionale 8 marzo 1974, n. 1341, è stata approvata senza opposizioni la variante al piano regolatore generale del comune di Campagna (Salerno), per la trasformazione da zona agricola a zona industriale con tipologia D2 di un'area di mq. 64.000, adottata con deliberazione consiliare 11 ottobre 1972, n. 52, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, su istanza della ditta Marzullo - Di Vincenzo.

(5526)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 e il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 23 luglio 1936, n. 2789/R/Gab., con cui alla sig.ra Trettel Giacomina di Giacomo, nata a Tesero il 12 marzo 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tretto;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 dicembre 1973 dalla sig.ra Tretto Giuseppina in Pichler, nata a Bolzano il 23 luglio 1932, figlia della predetta, in atto residente a Bolzano in via San Quirino n. 28;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessata;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 23 luglio 1936, numero 2789/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Tretto Giuseppina in Pichler, nata a Bolzano il 23 luglio 1932 e residente a Bolzano in via S. Quirino n. 28, viene ripristinato nella forma tedesca di Trettel.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 giugno 1974

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(5520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Il presente bando viene emanato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1) dell'art. 2 con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio, che si svolgeranno in Roma.

Il diario della prova scritta e l'avviso di presentazione alla prova pratica ed al colloquio saranno comunicati tempestivamente ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 7.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera su macchine elettriche. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore po-

tranno, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Nella valutazione della prova, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio, ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno ed eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

Art. 8.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato di un ente pubblico;

2) elementi di educazione civica;

3) cenni sulle disposizioni legislative riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 9.

Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a sei decimi.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) per le eventuali precedenze, da conferirsi qualora risultino scoperte, alla data di formazione della graduatoria di merito prevista all'art. 11, le aliquote di posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Invalidi di guerra, invalidi per *fatto di guerra, invalidi per servizio*, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi *civili per fatto di guerra*: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) *orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata* dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra uno *dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione* di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 618;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 10.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 10.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 13.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) una fotografia formato tessera autenticata dal sindaco o da un notaio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale della stessa carriera nell'ambito della sede richiesta.

Art. 15.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione, per il personale con la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il presidente: PAVAN

Schema di domanda
(da inviare su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine della carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);
e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;
f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

. . . .
firma (4)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(5115)

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di ragioniere e perito commerciale: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui al punto primo dell'art. 2 con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri o vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 7.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 7.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) una fotografia formato tessera autenticata dal sindaco o da un notaio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso l'associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

I Prova scritta:

Nozioni di diritto amministrativo.

II Prova scritta:

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

a) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) nozioni di diritto costituzionale, economia politica e scienze delle finanze.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Schema di domanda
(da inviare su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);
d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);
e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .
f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo

firma (4)

(luogo e data)

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'associazione e sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(5085)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo, in prova, nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura;
Ritenuto che sono disponibili, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero, diciannove posti di coadiutore dattilografo, da conferire mediante pubblico concorso;
Considerato che, nella determinazione del suddetto numero dei posti, è stato tenuto conto delle aliquote da riservare alle assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 21 aprile 1968, numero 482, nonchè alle assunzioni previste dall'art. 352 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio nonchè quello da nubili);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto, statale o legalmente riconosciuto, in cui lo stesso è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio, secondo il seguente programma:

1) prova scritta: svolgimento di un tema di composizione italiana su argomento di attualità e di comune conoscenza (durata della prova: cinque ore);

2) prova pratica: copiatura a macchina a velocità libera di un testo proposto dalla commissione esaminatrice.

La durata della prova sarà stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in tempo minore di quello stabilito, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

3) colloquio: nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato, nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (ordinamento delle carriere; diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato).

La prova scritta si svolgerà in Roma, nell'aula magna dell'Antonianum (*viale Manzoni, n.* 1) *nel giorno* 3 *ottobre* 1974 *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idonei documenti di riconoscimento.

Alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova pratica sarà data la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

I risultati del colloquio saranno resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, la relativa documentazione.

Il termine per la presentazione dei documenti è di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio.

Si intenderanno prodotti in tempo utile anche i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato dovrà essere precisato che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Si intenderanno prodotti in tempo utile anche i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero delle partecipazioni statali, oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

certificato di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori dattilografi in prova (parametro 120) per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 332

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta)

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, ...

Firma . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .

Visto: si autentica la firma del sig. . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha ammesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5285)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1974, dispensa n. 6, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di consigliere in prova, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 178 dell'11 luglio 1972.

(5529)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 183, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Schinaia dott. Mario Egidio, consigliere di Stato.

Membri:

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma;
Maura prof. Giancarlo, incaricato di controllo chimico dei processi industriali nell'Università di Roma;
Bencini dott. Piero, direttore generale tecnico;
Vespa dott. Alessandro, dirigente superiore.

Segretario:

Ronchi dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 332

(5354)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico elettrogenista ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973, registro n. 78 Difesa, foglio n. 976, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico elettrogenista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5166)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supple*mento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 giugno 1974 il decreto ministeriale 2 maggio 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a settantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglie, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(5167)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentottantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supple*mento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 31 maggio 1974 il decreto ministeriale 12 maggio 1973 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecentottantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(5168)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Visti i propri decreti 4 dicembre 1973, n. 1956 e 16 maggio 1974, n. 1325, con i quali sono state assegnate le condotte veterinarie ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota in data 20 giugno 1974, con la quale il dottor Pietro Colombo rinuncia alla nomina di veterinario consorziale presso il consorzio veterinario di Domodossola, 2ª condotta;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1266;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

Il dott. Luigi Zacchi, medico veterinario, è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato ed assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Domodossola 2ª ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e del consorzio veterinario interessato.

Novara, addì 21 giugno 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: MENA

(5377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche nei comuni di Craco, Calciano e Nova Siri;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in narrativa:

1. Agneta Giovanni	punti	66,45	su 120
2. Petrocelli Tullio	»	58,25	»
3. Milanese Cosimo Damiano	»	57,70	»
4. Cascini Filippo	»	52,89	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 1° giugno 1974

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni di Craco, Calciano e Nova Siri;

Visto il proprio decreto n. 1690 del 1° giugno 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra citato;

Vista la rinuncia del dott. Agneta Giovanni, primo classificato, con la quale dichiara di non accettare l'assegnazione delle sedi di medico condotto dei comuni di Calciano, Craco e Nova Siri;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Petrocelli Tullio: Calciano;
2) Milanese Cosimo Damiano: Nova Siri;
3) Cascini Filippo: Craco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Matera, addì 1° giugno 1974

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(5317)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 settembre 1972, n. 2779, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, vacante nel comune di Catania;

Visti i decreti numeri 2485 e 3541 rispettivamente del 24 agosto 1973 e 6 dicembre 1973, coi quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Monea Francesco	punti	170,090
2. Mercurio Giuseppe	»	162,778
3. Oppedisano Francesco	»	150,261

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Catania.

Catania, addì 3 giugno 1974

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1932 in pari data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, del comune di Catania;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto in persona del 1° classificato dott. Francesco Monea;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Francesco Monea, nato a Candidoni il 22 luglio 1922, è dichiarato vincitore del posto di veterinario capo ripartizione, direttore dei servizi veterinari, del comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della regione Sicilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Catania.

Catania, addì 3 giugno 1974

Il veterinario provinciale: STALTARI

(5131)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. **16.**

Concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla corresponsione, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, di una indennità giornaliera a favore delle unità attive dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici (modello C.D. 4) delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, residenti nella Regione, nonchè a favore degli artigiani, titolari di impresa e rispettivi collaboratori, iscritti alla cassa mutua regionale di malattia per gli artigiani e residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2.

La misura della indennità è parificata all'ammontare della indennità dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, di cui all'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, con adeguamento automatico ogni triennio a norma dell'art. 234 del decreto sopracitato.

Art. 3.

L'amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede, a tale scopo, a sue spese al pagamento dell'indennità giornaliera di cui si tratta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di 180 giornate di degenza nell'anno solare.

Art. 4.

L'indennità giornaliera è concessa in una unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Nei casi in cui il ricovero ospedaliero si potrae oltre il novantesimo giorno, la liquidazione può avvenire a trimestri posticipati.

Art. 5.

Per ottenere la concessione dell'indennità giornaliera l'interessato deve presentare all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale apposita domanda in carta libera, entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta dimissione, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti casse mutue di malattia, da cui risulti che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'indennità in causa, nonchè di una dichiarazione rilasciata dall'ospedale o casa di cura o casse mutue comprovante il periodo di ricovero e la natura dell'infermità.

Art. 6.

L'indennità giornaliera prevista dalla presente legge sarà concessa sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 7.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire settanta milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spese annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1974 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire settanta milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 del seguente nuovo capitolo di spesa 757 (« Spese per la concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d'Aosta ») con lo stanziamento annuo di lire settanta milioni, somma da prelevare dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso: (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento — Spese correnti — capitolo 206 »).

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 giugno 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. **17.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in comune di Morgex.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nello interesse del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in comune di Morgex, costituito con atto rogito notaio Berton del 23 gennaio 1969, rep. 28313/6833, fino alla concorrenza massima di L. 140.000.000 (centoquarantamilioni) per l'accensione di un mutuo integrativo dell'importo di L. 109.595.000 (centonovemilionicinquecentonovantacinquemila), da contrarre con il predetto istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto commi, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un acquedotto al servizio del comprensorio del consorzio nel territorio del comune di Morgex, oltre agli interessi, alle spese, alle imposte e agli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione di un acquedotto a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio di miglioramento fondiario di Arpy.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale è, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito ed a carico del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella parte entrate e nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

cap. 218 della parte entrate: « Entrate per riscossioni di crediti verso il consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino », con la previsione di entrata di L. 140.000.000;

cap. 250 della parte spese: « Spese per il pagamento di somme all'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del consorzio di miglioramento fondiario di Arpy », con la previsione e lo stanziamento di spesa di L. 140.000.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione del finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo cap. 250 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo cap. 218 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. 18.

Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della Società cooperativa forza e luce di Gignod S.r.l., con sede in Gignod.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società cooperativa forza e luce di Gignod S.r.l., con sede in Gignod, per un ammontare di spesa di lire undicimilioni.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire undicimilioni, di cui al precedente articolo, è istituito il seguente cap. 247 nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società cooperativa forza e luce di Gignod ») con lo stanziamento di eguale somma da prelevare dal cap. 205 del bilancio stesso (« Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese »).

Art. 3.

All'approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della giunta regionale, ai sensi dello statuto della Società cooperativa forza e luce di Gignod ed in conformità delle deliberazioni della assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della società stessa.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1974

DUJANY

(5443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741840)